



COMUNE DI POVEGLIANO

PROVINCIA DI TREVISO

Cod. Fisc.: 80008450266 P. IVA 00254880263
31050 POVEGLIANO - Borgo S. Daniele n. 26 – Tel 0422/871111
Email: protocollo@comune.povegliano.tv.it
PEC: protocollo.comune.povegliano.tv@pecveneto.it

**AREA AFFARI GENERALI - ANAGRAFE - STATO CIVILE -
SCUOLA E ISTRUZIONE - SOCIALE E CULTURALE**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA

N. 73 DEL 01/04/2022

Oggetto:

**CONVENZIONE CON LE SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE DEL TERRITORIO PER
L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA'. IMPEGNO E
LIQUIDAZIONE PARTE CONTRIBUTO ANNO 2022**

IL RESPONSABILE DI AREA

PREMESSO CHE:

- nel territorio comunale ci sono due scuole d'Infanzia non statali paritarie: Scuola dell'Infanzia San Raffaele in Santandrà e Scuola dell'Infanzia Maria Immacolata in Camalò;
- il Comune di Povegliano negli anni ha favorito la promozione e il sostegno dei servizi per l'infanzia svolti dalle locali Scuole dell'Infanzia, riconoscendo agli stessi una fondamentale funzione educativa, sociale e di interesse pubblico, attraverso l'erogazione di contributi a sostegno dell'attività;

CONSIDERATO che l'emergenza epidemiologica covid 19 ha determinato la sospensione dell'attività scolastica per quattro mesi nell'anno scolastico 2019/2020 con ripercussioni economiche sui bilanci degli asili e all'atto della riapertura ha determinato un aumento dei costi di gestione per l'adeguamento alle norme di prevenzione e di igiene necessarie per svolgere l'attività scolastica in fase di emergenza sanitaria;

CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale al fine di tutelare l'offerta formativa sul proprio territorio e l'aspetto qualitativo dei servizi della prima infanzia locali ha inteso assumere l'impegno di contribuire al funzionamento e all'efficienza delle Scuole dell'Infanzia locali;

RICHIAMATI:

- l'art. 1 della Legge 10.03.2000 n. 62 che sancisce il principio secondo cui le scuole paritarie concorrono, insieme alle scuole statali, a formare il "sistema nazionale di istruzione".

- la Circolare ministeriale n. 31 del 18 marzo 2003 contenente disposizioni e indicazioni per l'attuazione della L. 10 marzo 2000 n. 62 in materia di parità scolastica che ribadisce, tra l'altro, che: *"la legge definisce scuole paritarie le istituzioni scolastiche non statali e degli enti locali che, a partire dalla scuola dell'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia fissati dalla legge medesima; in tale contesto le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze, intervengono a sostenere l'efficacia e l'efficienza dell'intero sistema nazionale d'istruzione; il riconoscimento della parità opera a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda il trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali"*;

- la L. n. 53 del 28 marzo 2003 ad oggetto *"Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale"*, che all'art. 2, comma 1 lettere d) ed e) inserisce la scuola dell'infanzia, di durata triennale, nell'articolazione del sistema di istruzione con finalità educative e di sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini;

- l'art. 6 della Legge Regione Veneto 25 febbraio 2005, n. 6 che ha introdotto l'art. 138 bis *"Competenza dei Comuni per il funzionamento delle scuole materne non statali"*, alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, il quale stabilisce: *"Nelle more di una revisione organica delle norme in materia di istruzione e di funzionamento delle istituzioni scolastiche, spetta anche ai Comuni il potere di concedere, con i propri fondi di bilancio, contributi alle scuole materne non statali. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi anche dai comuni di residenza dei bambini che frequentano scuole materne non statali localizzate in comuni diversi. Il contributo di cui al comma 1 è destinato alla conservazione ed alla*

manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, delle attrezzature e degli impianti, al funzionamento degli stessi, all'acquisto di materiale didattico e d'uso e alle spese per il personale”;

ATTESO CHE:

- a ulteriore conferma della legittimità dei finanziamenti comunali a queste scuole dell'infanzia, si pone la considerazione che il Comune, supportandone l'attività, sopperisce anche alla mancata esistenza di asili comunali, la cui istituzione comporterebbe una spesa non sostenibile per il bilancio comunale;

- la magistratura contabile della Lombardia, con la deliberazione 162/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 28 maggio, ha ribadito che gli enti pubblici, nell'esercizio della propria discrezionalità, possono decidere di corrispondere finanziamenti a soggetti privati nella misura in cui questo sia ritenuto necessario al perseguimento delle proprie finalità istituzionali; Se, infatti, l'azione è intrapresa al fine di soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal comune il finanziamento, *“anche se apparentemente a fondo perso, non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo”* (Sez. Lombardia, del. n. 262/2012).

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 10.12.2020, è stato approvato lo schema di convenzione da sottoscrivere con le Scuole dell'infanzia paritarie del territorio comunale, finalizzato all'erogazione di contributi per il funzionamento e l'efficienza delle scuole dell'infanzia locali con decorrenza dal corrente esercizio fino all'esercizio 2023;

- la convenzione è stata sottoscritta in data 11.12.2020 con repertorio n. 1573 e prevede all'art. 11 l'impegno da parte dell'Amministrazione comunale di erogare la somma € 120.000,00 nelle modalità che seguono:

- euro 30.000,00 entro il 31.12.2020 a favore della Scuola dell'Infanzia San Raffaele, quale misura straordinaria una tantum legata all'emergenza sanitaria covid - 19;

- euro 30.000,00 nell'anno 2021 sulla base dei seguenti criteri:

-50% dell'ammontare del contributo come quota fissa e in parti uguali tra le due scuole;

-50% dell'ammontare del contributo in base al numero dei bambini frequentanti le Scuole nell'anno scolastico 2020/2021;

- euro 30.000,00 nell'anno 2022 sulla base dei seguenti criteri:

-50% dell'ammontare del contributo come quota fissa e in parti uguali tra le due scuole;

-50% dell'ammontare del contributo in base al numero dei bambini frequentanti le Scuole nell'anno scolastico 2021/2022;

- euro 30.000,00 nell'anno 2023 sulla base dei seguenti criteri:

-50% dell'ammontare del contributo come quota fissa e in parti uguali tra le due scuole;

-50% dell'ammontare del contributo in base al numero dei bambini frequentanti le Scuole nell'anno scolastico 2022/2023;

RITENUTO di procedere all'erogazione di un anticipo del contributo previsto di euro 30.000,00, nella misura del 50%, per l'anno scolastico 2021/2022, a favore delle Scuole dell'infanzia paritarie del territorio comunale, secondo i criteri sopra indicati;

Accertata la disponibilità finanziaria di euro 15.000,00 alla scheda 2210 del bilancio di previsione 2022;

VISTE le dichiarazioni agli atti di assoggettabilità alla ritenuta d'acconto;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 30 novembre 2016, esecutiva, con cui è stato approvato il nuovo Regolamento di Contabilità;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 16.12.2021 ad oggetto: "Approvazione bilancio triennale di previsione per gli esercizi 2022/2024";

- la deliberazione di Giunta Comunale n.1 del 14.1.2022 ad oggetto "approvazione del piano esecutivo di gestione per gli anni 2022/2024";

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- lo Statuto comunale;

- l'art. 107 del T.U.E.L.;

VISTO il decreto del Sindaco n. 9 del 29.12.2021 con il quale viene conferito l'incarico ai Responsabili di Area per l'anno 2022;

DETERMINA

1) di dare atto che la convenzione sottoscritta in data 11.12.2020 con repertorio n. 1573, prevede all'art. 11 l'impegno da parte dell'Amministrazione comunale di erogare euro 30.000,00 nell'anno 2022 quale contributo a sostegno delle Scuole dell'Infanzia paritarie del territorio sulla base dei seguenti criteri:

-50% dell'ammontare del contributo come quota fissa e in parti uguali tra le due scuole;

-50% dell'ammontare del contributo in base al numero dei bambini frequentanti le Scuole nell'anno scolastico 2020/2021;

2) di impegnare la somma di euro 15.000,00 alla scheda 2210 del bilancio di previsione 2022;

3) di procedere, a titolo di anticipo, alla liquidazione del 50% dell'ammontare del contributo alle due Scuole;

3) di impegnare e liquidare € 7.500,00 a favore della Parrocchia S. Andrea Apostolo, con sede legale in Santandrà di Povegliano (TV), Piazza Chiesa, 1, Ente gestore della Scuola dell'Infanzia **San Raffaele** di Santandrà -, c.f. 80008390264, p.iva 01968690261, IBAN IT 48J0708438220019000078600 Banca della Marca Credito

Cooperativo, quale anticipo del contributo per spese di gestione e funzionamento della Scuola ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 6/2005 come previsto all'art. 11 della Convenzione rep. 1573 del 11.12.2020;

- 4) di impegnare e liquidare € 7.500,00 a favore della Parrocchia San Matteo Apostolo Evangelista, con sede legale in Camalò di Povegliano (TV), Piazza San Matteo, 11, Ente gestore della Scuola dell'Infanzia **Maria Immacolata**, c.f. 80008430268, p.iva 01968380269, IBAN IT 9100708438220019002001405 Banca della Marca Credito Cooperativo, quale anticipo del contributo per spese di gestione e funzionamento della Scuola ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 6/2005 come previsto all'art. 11 della Convenzione rep. 1573 del 11.12.2020;
- 5) **di dare atto** che l'Ente è soggetto a ritenuta d'acconto pari al 4% come da dichiarazioni agli atti prot.3344 del 1.4.2022 (Scuola Infanzia San Raffaele) e prot. 3346 del 1.4.2022 (Scuola Infanzia Maria Immacolata);
- 6) **di dare atto** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi degli articoli 147 *bis*, 151, comma 4, e 153, comma 5, del Tuel.

Schema riassuntivo degli impegni assunti con il presente atto

ANNO	PEG	M.	P.	T.	M.	N. IMPEGNO	IMPORTO	BENEFICIARIO	CIG
2022	2210	4	01	1	04	457	7.500,00	SCUOLA MATERNA DI SANTANDRASINGLEQUOTE	Prenotazione creata da Protocollo e Atti in data 01/04/2022
2022	2210	4	01	1	04	458	7.500,00	SCUOLA INFANZIA DOUBLEQUOTEIMMACOLATADoublequote	Prenotazione creata da Protocollo e Atti in data 01/04/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Tarzia Ines

(Firma acquisita digitalmente)

VISTO DEL RESPONSABILE FINANZIARIO ATTESTANTE COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 183 comma 7 D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267)

Il Responsabile del Servizio finanziario, con riferimento all'atto formulato dal Responsabile del Servizio, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Slongo Omar

(Firma acquisita digitalmente)

PUBBLICAZIONE DELL'ATTO

Si attesta che la presente determinazione n. 73 del 01/04/2022 viene affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi

IL MESSO COMUNALE

Sacrestano Alessandro

(Firma acquisita digitalmente)